

REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ

emanato con Decreto Rettorale n. 874 del 27/11/2019

modificato con delibera del Senato accademico del 27/07/2022

emanato con Decreto Rettorale n. 660 del 28.10.2022



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Indice	
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 1 – Ambito di applicazione	2
ART. 2 – Finalità.....	2
ART. 3 – Competenze didattiche	2
ART. 4 – Autonomia del Dipartimento.....	2
TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTI	2
ART. 5 – Organi del Dipartimento	2
ART. 6 – Direttore di Dipartimento – Attribuzioni.....	3
ART. 7 - Direttore di Dipartimento – Elezione.....	3
ART. 8 – Consiglio di Dipartimento – Composizione.....	4
ART. 9 – Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni.....	4
ART. 10 – Giunta di Dipartimento	6
ART. 11 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti.....	7
TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO	7
ART. 12 – Sedute del Consiglio di Dipartimento.....	7
ART. 13 – Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento	8
ART. 14 – Segretario di coordinamento e supporto.....	8
ART. 15 – Afferenze.....	8
ART. 16 – Trasferimento ad altro Dipartimento	8
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	9
ART. 17 – Approvazione del regolamento.....	9
ART. 18 – Entrata in vigore	9
ART. 19– Rinvio.....	9

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento tipo disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti dell'Università Suor Orsola Benincasa.

ART. 2 – Finalità

Il Dipartimento:

- a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie;
- b) ha la responsabilità dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Master e di Perfezionamento e dei percorsi abilitanti e concorre all'organizzazione delle attività didattiche e formative dell'Ateneo, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente regolamento.

ART. 3 – Competenze didattiche

Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza, d'intesa con il Manager didattico, se nominato, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione ed i percorsi abilitanti.

ART. 4 – Autonomia del Dipartimento

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTI

ART. 5 – Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta, ove costituita;
- d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

ART. 6 – Direttore di Dipartimento – Attribuzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere azione disciplinare;
 - c) per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
 - d) nomina i componenti delle commissioni degli esami finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo e può provvedere, in caso di urgenza, alla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto;
 - e) trasmette al Centro interdipartimentale Scienza Nuova le proposte progettuali in materia di ricerca scientifica, una volta approvate dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) coordina la predisposizione della documentazione concernente l'attività di ricerca del Dipartimento ai fini della valutazione istituzionale;
 - g) esercita tutte le attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi in quanto applicabili.

ART. 7 - Direttore di Dipartimento – Elezione

1. Il Direttore è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i Professori di prima e seconda fascia.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
4. Il Direttore può designare un Vice-Direttore tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e supplisce al Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

ART. 8 – Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo.
2. Fa inoltre parte del Consiglio n. 1 rappresentante degli studenti, eletto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento con le modalità stabilite dall' apposito Regolamento per le elezioni studentesche.
3. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del Consiglio i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari ex art. 1 comma 12 Legge n. 230/2005 e i professori a contratto.

ART. 9 – Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni

1. Il Consiglio indirizza e programma l'attività di ricerca e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Al Consiglio competono, dal punto di vista organizzativo, le seguenti attribuzioni:
 - a) la designazione del Direttore;
 - b) l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento redatto sulla base dello schema tipo e l'approvazione dei Reg.ti didattici dei Corsi di studio;
 - c) la nomina dei Presidenti dei Consigli di Corso di studio tra i professori di ruolo su proposta del Direttore; la nomina del gruppo AQ su proposta del Presidente del Consiglio di Corso di studi; la nomina del Comitato di indirizzo su proposta del Presidente del Consiglio di Corso di studi; la nomina del gruppo AQ Ricerca.
 - d) la delega delle funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
 - e) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'attivazione di contratti e convenzioni;
 - f) la proposta al Consiglio di Amministrazione di costituzione, nonché l'adesione, o il recesso, a Centri di servizio, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri di Studio e Centri interuniversitari;
 - g) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei professori di ruolo;
 - h) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
 - i) l'approvazione della proposta di budget sulla base delle risorse finanziarie che il C.d.A. destina al Dipartimento sulla base della spesa storica, delle accertate esigenze di didattica, nonché delle attività in corso, ivi comprese le attività conto terzi;
 - l) tutte le altre attività attribuite dalla normativa nazionale e/o di Ateneo.

3. Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni in materia di ricerca scientifica:

- a) la promozione dell'attività di ricerca;
- b) l'approvazione della presentazione di progetti di ricerca da parte di docenti e ricercatori del Dip.to;
- c) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti;
- d) la proposta di stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio (c.d. conto terzi) da parte di docenti e ricercatori del Dip.to.
- e) l'approvazione della scheda SUA-RD.

4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre competente, in materia di didattica, per:

- a) l'approvazione delle schede SUA-CdS;
- b) di concerto con il manager didattico se nominato, lo svolgimento delle attività didattiche mediante risorse umane, logistiche e strumentali, sia dei corsi di cui ha il carico esclusivo o prevalente, sia dei corsi di cui concorre a sostenere il carico, d'intesa con altre strutture dell'Ateneo;
- c) di concerto con il manager didattico se nominato, la proposta agli organi di governo dell'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, percorsi abilitanti, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento di competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
- d) di concerto con il manager didattico se nominato, il rispetto delle procedure e lo svolgimento delle attività connesse all'autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio;
- e) di concerto con il manager didattico se nominato, la definizione del numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e/o locale e dell'utenza sostenibile;
- f) di concerto con il manager didattico se nominato, l'approvazione delle procedure per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto;
- g) di concerto con il manager didattico se nominato, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
- h) di concerto con il delegato all'internazionalizzazione, la cura e lo sviluppo dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
- i) l'individuazione annuale del delegato di Dip.to per la gestione dei periodi di studio all'estero degli studenti;
- l) le proposte concernenti le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;

- m) il parere obbligatorio sulla riduzione del carico didattico per docenti e ricercatori;
- n) la verifica relativa all'assicurazione di qualità dei corsi di studio;
- o) il parere in merito alle richieste di riconoscimento di titoli universitari rilasciati da università estere su parere della commissione permanente di valutazione nominata con delibera n. 2 del Senato accademico del 24 settembre 2019.

ART. 10 – Giunta di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, può istituire la Giunta di Dipartimento, composta, da:

- Direttore, che la presiede;
- Vice-Direttore, se nominato;
- n° cinque Professori di ruolo.

2. La Giunta è nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione in materia di:

- a) premi di laurea o di profitto;
- b) organizzazione delle prove di ingresso e dei corsi di recupero;
- c) nomina della commissione per l'espletamento della prova di cultura da parte degli studenti stranieri non comunitari;
- d) pratiche relative alle carriere degli studenti.
- e) il parere in merito alle richieste di riconoscimento di titoli universitari rilasciati da università estere su parere della commissione permanente di valutazione nominata con delibera n. 2 del Senato accademico del 24 settembre 2019.

4. La Giunta esercita altresì poteri di istruttoria e /o deliberativi delegati dal Consiglio in materia di: di concerto con il manager didattico se nominato, o con il delegato all'internazionalizzazione secondo quanto specificato con il precedente art. 9.

- a) proposta al Consiglio di Amministrazione dell'attivazione di contratti e convenzioni;
- b) proposta di costituzione, nonché adesione o recesso da Centri interdipartimentali e Centri di servizio;
- c) svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti (c.d. conto terzi);
- d) formulazione dei piani di studio e attivazione e disattivazione degli insegnamenti;

- e) calendari delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
 - f) cura dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti.
5. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:
- a) programmazione delle attività didattiche e formative;
 - b) proposta di avvio delle procedure di chiamata e utilizzazione dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento;
 - c) approvazione della proposta di budget sulla base delle risorse finanziarie destinate dal C.d.A. al Dipartimento
6. Alle sedute della Giunta non possono partecipare soggetti esterni.

ART. 11 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un numero pari di docenti e di studenti. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, uno per ciascun corso di studio del Dipartimento. Gli studenti vengono eletti secondo le norme del vigente regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è nominata con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. La componente docenti è rinnovabile.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 12 – Sedute del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno sei volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore, se nominato.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente *quorum* stabilito dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.
3. Le deliberazioni sulla destinazione a concorso dei posti di docenti, sulle dichiarazioni di vacanze e sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica o aventi a oggetto le persone dei professori o dei ricercatori si svolgono in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori qualora riguardino i ricercatori; in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia qualora riguardino i professori di seconda fascia; in seduta ristretta ai professori di prima fascia qualora riguardino i professori di prima fascia. Per tutte le altre deliberazioni la

seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento, fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla normativa vigente.

ART. 13 – Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento non possono partecipare soggetti esterni, salvo il caso contemplato dal comma 3 dell' art. 8.
2. Il Consiglio di Dipartimento può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all'atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di soggetti esterni di provata esperienza e competenza.

ART. 14 – Segretario di coordinamento e supporto

1. Il Segretario di coordinamento e supporto coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e fornisce il necessario supporto per la gestione documentale del Consiglio di Dipartimento e della Giunta.
2. Il Segretario di coordinamento e supporto partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Congiuntamente con l'Ufficio Qualità e sviluppo, supporta i consigli di corso di studio e i gruppi AQ nelle attività previste nel processo di assicurazione della qualità.

ART. 15 – Afferenze

Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo non inferiore a 10 unità.

ART. 16 – Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori e i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.
2. Sulla base del principio del giudizio *inter pares* i Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio riunito: a) in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori qualora il parere riguardi ricercatori; b) in seduta

ristretta ai professori di prima e di seconda fascia qualora il parere riguardi professori di seconda fascia; c) in seduta ristretta ai professori di prima fascia

qualora il parere riguardi professori di prima fascia. Detti pareri, ove negativi, dovranno essere motivati.

3. Nel caso di parere positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, previa delibera favorevole del Senato Accademico.

4. In caso di pareri negativi, qualora dalla motivazione del Dipartimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza o meno del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa, il Rettore, previa delibera favorevole del Senato Accademico, può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 – Approvazione del regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

ART. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

ART. 19– Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.